

La copia della sentenza notificata all'indirizzo Pec del destinatario pervenuta in formato elettronico deve essere riprodotta anche in analogico

Deposito telematico atti processuali, l'obbligo non vale per la Cassazione

Secondo la sentenza numero 9812/2018 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, le disposizioni della L. 221/2012 non si applicano al giudizio di Cassazione, dunque si deve procedere alla notifica ed al deposito in cancelleria di atti e documenti in forma analogica.

PALERMO – L'istanza presentata alla cancelleria del giudice del difensore del ricorrente, di trasmissione del fascicolo d'ufficio non serve a scongiurare l'improcedibilità del ricorso se la notifica via pec non è eseguita correttamente. Questo è quanto emerge dalla sentenza numero 9812 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 20 aprile.

Al centro della vicenda, il ricorso del soggetto che ritenendo rubata la propria auto chiedeva l'indennizzo all'assicurazione

Al centro della vicenda, il ricorso contro la sentenza numero 515/2014 della Corte d'Appello di Trento, che rigettava l'appello del ricorrente, rilevando che dalle complessive risultanze probatorie emergevano incongruenze tali da ritenere inattendibile il furto di un autoveicolo Ferrari, in relazione al quale il ricorrente aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo alla società con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa danni.

La sentenza di appello, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, sarebbe stata notificata con modalità telematica all'indirizzo Pec dei difensori. Tale forma di procedimento notificatorio, in applicazione delle norme di legge che disciplinano il processo telematico, trova obbligatoria applicazione negli uffici di merito secondo differenti scadenze temporali. Questa forma non è però stata ancora



estesa al giudizio di Cassazione per il quale non operano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali (Legge numero 221/2012).

Questo processo è regolato dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in cancelleria di

atti e documenti in forma analogica, i quali ove richiesto devono essere sottoscritti con firma autografa. Dunque, gli atti e i documenti elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo Pec in forma telematica, per rispondere ai requisiti di procedibilità ed ammissibilità devono necessariamente essere trasferiti in documento cartaceo.

Con riferimento al deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica, adempimento funzionale alla necessaria verifica della tempestività del ricorso che la Corte è chiamata a compiere d'ufficio, la copia della sentenza notificata all'indirizzo Pec del destinatario pervenuta in formato elettronico deve essere riprodotta in formato analogico "conforme all'originale".

Dunque, il difensore destinatario della notifica deve procedere ad estrarre il documento in forma digitale dal proprio fascicolo informatico, riproducendolo in forma analogica. Così, il mero deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione della copia della sentenza di appello in forma cartacea, corredata dalla copia analogica della relazione di notifica inviata dal mittente con il messaggio di posta elettronica, non assolve ai requisiti legali.

Dunque, per queste ragioni, la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in seimila euro per compensi, oltre alle spese forfetarie in misura del 15% agli esborsi liquidati in 200 euro ed agli accessori di legge.

Serena Grasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassa nazionale forense: il 9,5% degli avvocati sul totale nazionale risiede in Sicilia; boom a Catania con 5439 iscritti

PALERMO - Con 23.095 iscritti, la Sicilia si conferma la quarta regione per numero di avvocati, dietro Campania, Lombardia e Lazio, e Catania la sesta provincia d'Italia con 5439 iscritti. Il dato emerge da "I numeri dell'avvocatura", documento redatto annualmente dalla Cassa Forense, che evidenzia che al 31 dicembre 2017 gli avvocati residenti in Italia sono oltre 242 mila, lo 0,4% in più rispetto all'anno precedente (pari a circa mille professionisti), ma in flessione rispetto alla media degli ultimi anni del tasso di crescita degli avvocati iscritti agli albi.

La Sicilia, quart'ultima regione d'Italia per reddito medio, ma prima per numero di ordini presenti sul territorio (16), conta un numero di avvocate inferiore a quello dei colleghi maschi, 10.795 contro 12.300.

Anche a livello regionale si registra il forte divario reddituale tra avvocate e avvocati riscontrabile anche su base nazionale: il reddito medio delle avvocate è infatti di 13.148 euro annui contro i 30.227 euro degli avvocati.

L'Ordine che conta il maggior numero di professionisti è quello di Catania con 5439 iscritti, seguono Palermo (5000) e Messina (2695). I dati della Cassa Forense sono stati letti e analizzati da **ASLA (Associazione Studi Legali Associati)** - che con quasi cento Studi membri tra i più importanti d'Italia dal 2003 promuove una cultura moderna della professione legale - in occasione del lancio di "ASLA Diritto al Futuro", il primo evento in Italia dedicato agli avvocati del futuro che si svolgerà a Palazzo Mezzanotte a Milano il prossimo 18 maggio.

Nel corso dell'evento - realizzato con il patrocinio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - esperti, studiosi, operatori ed esponenti di spicco del panorama economico, sociale, culturale, artistico, sportivo nazionale e internazionale discuteranno e si confronteranno sui grandi temi dell'innovazione e sulla professione del domani.

